

**Allegato 1.1 – Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici**

N.	DOMANDA	RISPOSTA
<b>Quesiti di carattere generale relativi a progetti di investimento</b>		
1	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di più macchine?	Sì, ma solo se tutte le macchine sono riconducibili alla medesima tipologia di intervento indicata in fase di domanda. Nel caso in cui il progetto preveda la sostituzione di più macchine e la tipologia di intervento preveda la sostituzione come obbligo, il numero delle macchine da acquistare non può essere superiore a quello delle macchine da sostituire.
2	È possibile chiedere il finanziamento per l'acquisto di trattori?	Sì, nell'ambito delle Tipologie di intervento b) e qualora il richiedente non ricada tra i destinatari dell'asse 5 (micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli).
3	Nel caso di acquisto di macchine con sostituzione di macchine già in possesso dell'impresa, è possibile vendere o permutare la macchina da sostituire quando questa sia in possesso dell'attestazione di rispondenza all'allegato V del d.lgs. 81/2008?	No, è possibile vendere o permutare la macchina che si deve o si intende alienare solo quando essa sia conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto di riferimento. Quando tale condizione non si realizza, l'azienda deve necessariamente rottamare la macchina da sostituire.
4	Nel caso di acquisto di macchine con sostituzione di macchine già di proprietà dell'impresa, è possibile comprendere nell'allestimento della nuova macchina le attrezzature intercambiabili già presenti nell'allestimento di quella da sostituire?	No. L'allestimento della nuova macchina può comprendere solo accessori/utensili.
5	Nel caso di macchine movimento terra previste in alcune tipologie di intervento, l'indicazione di macchine compatte è riferibile a quelle da alienare e/o a quelle da acquistare?	Il rispetto di tale requisito è riferito alle macchine da acquistare. Quelle da alienare possono avere anche massa operativa eccedente quella riferita alle macchine compatte così come definite al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012. Quanto indicato è attinente alle tipologie di macchine definite nella medesima norma.
6	Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della piena proprietà del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell'impresa?	Ai fini dell'Avviso pubblico (art. 18) la piena proprietà da parte dell'impresa non può essere autocertificata ma deve essere dimostrata solo con prove documentali; in tal senso i documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi (ad es. marca, modello, targa, matricola, ecc.) con una data dalla quale possa essere desunta oggettivamente l'informazione e il contestuale riferimento al proprietario; ad esempio l'atto di acquisto registrato, fattura di acquisto con riscontro della transazione economica, libro dei cespiti ammortizzabili,

		libro inventari, contratti, fatture di manutenzione, carta di circolazione, certificato di assicurazione, atto notarile di cessione ramo d'Azienda, ecc.
<b>7</b>	Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della data di immissione sul mercato del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell'impresa?	Ai fini dell'Avviso pubblico (art. 18) la data di immissione sul mercato del bene che si intende sostituire non può essere autocertificata ma deve essere dimostrata solo con prove documentali; in tal senso i documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico, oggettivi, in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l'informazione; ad esempio l'atto di acquisto/vendita registrato, fatture di acquisto con riscontro della transazione economica, contratti e fatture di manutenzione, documentazione del fabbricante, carta di circolazione, certificato di assicurazione, atto notarile di cessione ramo d'Azienda, ecc.
<b>8</b>	Il punto 3 dell'Allegato prevede che "le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono essere di analogo tipo". Cosa si intende per macchine di analogo tipo? È possibile fare qualche esempio?	Due macchine di analogo tipo, o tipologia, sono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate). Ad esempio, nell'ambito delle macchine movimento terra, due macchine denominate "pala caricatrice" sono dello stesso tipo. La pala caricatrice non è però assimilabile per tipo a un escavatore o a un dumper. Analogamente, nell'ambito delle macchine di sollevamento, la gru a torre è diversa come tipo da una autogrù. I medesimi concetti di analogia sono riferibili a macchine fisse installate nei luoghi di lavoro (ad esempio torni e frese, ecc.)
<b>9</b>	Il punto 3 dell'Allegato prevede che "le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono avere allestimento equivalente in termini accessori/utensili". Cosa si intende per allestimento equivalente?	Ai fini dell'Avviso per "allestimento equivalente" delle macchine da acquistare rispetto a quelle da sostituire si intende che: <ul style="list-style-type: none"><li>• gli utensili abbinati alle macchine da acquistare siano analoghi e in generale in numero non superiore a quelli utilizzati; in ogni caso dovranno essere funzionali all'esecuzione delle applicazioni/lavorazioni cui la macchina da alienare era dedicata;</li><li>• l'allestimento della macchina da acquistare può comprendere accessori opzionali forniti dal fabbricante, legati al progresso tecnologico e non presenti nella macchina da alienare, purché non aggiungano nuove applicazioni/lavorazioni a quelle cui la macchina da alienare era dedicata.</li></ul> Ciò fatte salve situazioni particolari debitamente motivate nella perizia asseverata, derivanti dall'impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti ed in linea con le finalità dell'Avviso Pubblico e fermo restando il rispetto del requisito di miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.

**10**

Sono finanziabili trattori e macchine i cui allestimenti prevedano i sistemi di guida automatica?

Fatto salvo il rispetto dei requisiti dell'Allegato, per i trattori occorre distinguere due casi:

- a) il sistema di guida automatica è presente nel listino del trattore e installato dal fabbricante del trattore stesso; in questo caso il sistema è finanziabile. In fase di rendicontazione la presenza del sistema dovrà risultare dal libretto di uso e manutenzione del trattore o dall'allegato tecnico alla carta di circolazione; diversamente potrà essere richiesta una dichiarazione del fabbricante del trattore relativa all'omologazione del medesimo secondo il regolamento UE 167/2013, comprensiva del sistema di guida automatica;
- b) il sistema di guida automatica non è presente nel listino del fabbricante del trattore ed è installato da un soggetto diverso dal costruttore del trattore (cd. after-market); in questo caso, il sistema non è finanziabile. Inoltre, tenuto conto che l'installazione del sistema di guida automatica interessa aspetti di carattere omologativo riguardanti non solo la rispondenza del sistema ai requisiti di sicurezza specificati nella norma ISO 10975:2009 ma anche la sua compatibilità con il trattore oggetto di finanziamento, qualora esso sia comunque installato anche se non finanziato, sarà necessario inviare in fase di rendicontazione un aggiornamento della carta di circolazione.

Anche per le macchine, fatto salvo il rispetto dei requisiti dell'Allegato, occorre distinguere due situazioni:

- c) il sistema è presente nel listino della macchina e installato dal fabbricante della macchina stessa; in questo caso il sistema è finanziabile. In fase di rendicontazione dovrà essere inviato uno stralcio del libretto delle istruzioni contenente riferimenti al sistema di guida automatica;
- d) il sistema di guida automatica è installato da un soggetto diverso dal fabbricante della macchina (cd. after-market); in questo caso il sistema non è finanziabile. Inoltre, tenuto conto che l'installazione del sistema di guida automatica interessa aspetti riguardanti non solo la sua rispondenza ai requisiti di sicurezza specificati nella norma ISO 10975:2009 ma anche i RES della direttiva macchine e la compatibilità del sistema con la macchina oggetto di finanziamento, l'ammissibilità della macchina sarà subordinata agli approfondimenti effettuati caso per caso, dipendenti anche dalle norme tecniche specifiche per la tipologia di macchina richiesta.

<b>11</b>	Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, quali sono le regole da seguire per alienare gli accessori e gli utensili del loro allestimento?	Per quanto riguarda gli accessori/utensili ammissibili in un contesto di equivalenza, la loro alienazione segue i medesimi criteri definiti per la macchina di cui fanno parte, contenuti all'interno della Tipologia di intervento selezionato.
<b>12</b>	Al fine di comprovare la rottamazione di un bene, è possibile inviare il certificato di rottamazione (CRD) di cui all'art. 1 del d.p.r. 23 settembre 2022 n. 177?	Sì, qualora i beni da sostituire siano omologabili per la circolazione stradale. Tale circostanza si può verificare ai fini dell'Avviso pubblico solo per i trattori e le macchine trainate o semoventi.

### **Quesiti relativi alla Riduzione del Rischio chimico Tipologia di intervento a)**

<b>13</b>	È possibile realizzare un intervento di riduzione del rischio da agenti chimici diversi attraverso l'acquisto di più tipi di beni tra quelli previsti dalla Tipologia di intervento a)?	Sì, purché siano agenti chimici pericolosi e/o agenti cancerogeni e mutageni così definiti ai sensi degli artt. 222 e 234 del d.lgs. 81/2008 e per tutti sia documentato il livello di esposizione non irrilevante per la salute, come indicato nell'Allegato.
<b>14</b>	Nel caso di sostituzione di un bene, dove possono essere reperiti i relativi dati tecnici?	I dati tecnici del bene da sostituire possono essere reperiti nella documentazione tecnica del fabbricante o, in alternativa, possono essere misurati secondo le norme tecniche di riferimento.

### **Quesiti relativi alla Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine Tipologia di intervento b)**

<b>15</b>	Nel caso di un progetto di sostituzione di macchine, in che modo bisogna procedere per esprimere la "valutazione del rischio atteso dopo l'intervento, con medesima metodologia utilizzata per la valutazione del rischio ante intervento"?	Una volta soddisfatte le condizioni iniziali relative all'emissione della macchina da alienare (livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A dichiarato dal fabbricante superiore a 80 dB(A) e ai livelli di emissione (pressione sonora e potenza acustica dichiarati dai fabbricanti) di ogni macchina da acquistare che devono essere inferiori a quelli della rispettiva macchina da alienare (così come dichiarati dai rispettivi fabbricanti) di almeno 3 dB(A), la valutazione del rischio atteso è una stima del miglioramento globale prodotto dalla/e sostituzione/i delle macchine che il progetto prevede rispetto alla situazione ante operam. A tal proposito, oltre alle informazioni già in possesso dell'impresa e indicate nella perizia asseverata (attività, modalità operative, tempi, mansioni ecc.), i necessari contributi dei livelli di pressione sonora delle macchine da acquistare, per la stima di LEX,8h o LEX,w della nuova esposizione, potranno essere dedotti utilizzando i relativi valori di emissione sonora, nonché i nuovi tempi di utilizzo delle stesse.
<b>16</b>	Nel caso in cui il livello di emissione della pressione acustica della macchina da acquistare sia inferiore o uguale a 80 dB(A) e non sia dichiarato dal fabbricante il valore della potenza sonora in quanto non reso obbligatorio neanche da	Sì. È necessario produrre il valore della potenza sonora L <sub>WA</sub> sia per la macchina da alienare che per la macchina da acquistare. Nel caso in cui l'impresa, per la macchina da acquistare, non disponga dei valori di emissione dichiarati dal fabbricante, potrà integrare la perizia asseverata con i valori di potenza sonora rilevati su macchina uguale a quella da

	<p>altre disposizioni legislative, è necessario comunque fornire tale valore? E nel caso, come è possibile procedere?</p>	<p>acquistare, secondo le stesse norme e analoghe condizioni operative di quella da sostituire. Nel caso in cui non sia possibile procedere come sopra, per l'indisponibilità di una macchina uguale a quella da acquistare, l'impresa ha facoltà, per il buon esito del finanziamento, di stimare e motivare il miglioramento in perizia asseverata, fornendo successivamente in rendicontazione con la disponibilità della macchina, i valori richiesti della macchina acquistata, rilevati tramite le misurazioni dirette nelle medesime condizioni operative di utilizzo, conformemente alla norma UNI EN ISO della serie 374X o equivalenti.</p> <p>Si ricorda che i valori di potenza sonora e livello di pressione della macchina da acquistare dovranno essere confrontabili (stessa metodologia di misura) con i valori della macchina da alienare. Quando i dati del costruttore della macchina da alienare non siano utilizzabili per il confronto, in quanto misurati con modalità non riproducibili sulla macchina da acquistare, la misura dovrà essere effettuata anche sulla macchina da dismettere, prima della sua alienazione.</p> <p>Si fa presente che, nelle macchine destinate a funzionare all'aperto, qualora ricadano nel campo di applicazione del d.lgs. 262/2002 (direttiva 2000/14/CE) o del d.lgs. 135/1992, nei rispettivi libretti di uso e manutenzione, ai sensi del d.lgs. 17/2010, viene annotato il livello della potenza sonora garantito. Si rammenta a tal proposito di porre attenzione ai valori utilizzati per il confronto poiché il valore della potenza sonora garantito può differire dal valore della potenza sonora misurato, in quanto include le incertezze legate alle procedure di misurazione e quelle legate alle variazioni di produzione.</p>
<b>17</b>	<p>Nel caso di un progetto di sostituzione di trattori agricoli o forestali, è necessario il confronto dei livelli sonori di omologazione dichiarati dal fabbricante tra il trattore da alienare e quello da sostituire?</p>	<p>No. Il confronto, per i trattori agricoli o forestali, è previsto per i livelli di rumorosità del solo trattore da acquistare, per il quale i livelli sonori di omologazione dichiarati dal fabbricante devono essere inferiori rispetto ai limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento (regolamento UE 167/2013 e regolamenti delegati UE 1322/2014 e 2018/985) in aderenza a quanto indicato nella tipologia di intervento b). In tal senso, sia il rumore del trattore in movimento che entrambi i valori del livello sonoro all'orecchio del conducente, a cabina aperta e a cabina chiusa, devono soddisfare i requisiti previsti per la tipologia di intervento b). Non è quindi necessario acquisire livelli sonori di omologazione dichiarati dal fabbricante per il trattore da alienare.</p> <p>Ad integrazione della presente FAQ si riportano a pag. 10 i limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento; limiti che</p>

		tuttavia non sostituiscono le direttive e i regolamenti comunitari di riferimento ai quali si rimanda per tutti i necessari approfondimenti.
<b>18</b>	Nel caso di un progetto di sostituzione di un trattore, in che modo bisogna procedere per esprimere la "valutazione del rischio atteso dopo l'intervento", effettuata con la stessa metodologia per la valutazione del rischio ante intervento?	Per stimare il LEX,8h o LEX,w della nuova esposizione, oltre alle informazioni già in possesso dell'impresa e indicate nella perizia asseverata (attività, modalità operative, tempi, mansioni ecc.), i necessari contributi dei livelli di pressione sonora potranno essere dedotti utilizzando quelli relativi all'orecchio del conducente dichiarati dal fabbricante ai fini dell'omologazione dei trattori da acquistare, nonché i nuovi tempi di utilizzo degli stessi.
<b>19</b>	È possibile sostituire un trattore a cingoli per la riduzione del rischio rumore?	No.
<b>20</b>	In caso di sostituzione di un trattore agricolo o forestale, la potenza nominale di quello acquistato può avere un valore superiore a 130 kW se rispetta l'incremento di prestazioni del 30% rispetto al valore di quello alienato?	No. In ogni caso il limite del valore della potenza nominale del nuovo trattore deve rispettare il limite di 130 kW e tale valore deve essere riscontrabile nel certificato di conformità al tipo omologato che lo accompagna.
<b>21</b>	L'Allegato richiede che i trattori da acquistare siano dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore. Come si deve attestare la rispondenza a tale requisito?	In fase di conferma e completamento della domanda dovrà essere data evidenza della presenza, sul trattore da acquistare, della cabina ROPS già prevista in fase di omologazione mediante documentazione ufficiale del fabbricante, quale il listino prezzi o una dichiarazione specifica ed esplicita, contenuta ad esempio in quella predisposta per attestare la rumorosità del trattore. Il requisito dovrà poi essere attestato in fase di rendicontazione dal certificato di conformità al tipo omologato di cui al regolamento UE 167/2013.
<b>22</b>	Quali sono i valori di potenza nominale e/o potenza massima del motore dei trattori, da indicare quando sono presenti sistemi di incremento tipo overboost o similari?	I valori di potenza nominale e/o massima per i trattori sono quelli dichiarati dal fabbricante in fase di omologazione e registrati nel certificato di conformità al tipo omologato del trattore. Ai fini dell'approvazione dei progetti, eventuali aumenti della rispettiva potenza, dovuti ad accessori che agiscono in tal senso, rilevano solo se nel certificato di conformità non compaiono i valori "base" ma quelli "aumentati".
<b>Quesiti relativi alla Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche Tipologia di intervento c)</b>		
<b>23</b>	Cosa si intende per "valori di emissione vibratoria"? Si riferiscono solo alla macchina da acquistare? Quali sono le modalità ammesse per la loro determinazione?	Per "valori di emissione vibratoria" si intendono i valori di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante della macchina in base alle norme europee armonizzate relative alle metodiche di misura delle vibrazioni, emesse dagli organismi di normalizzazione europei o internazionali. I valori

		di emissione vibratoria devono essere riportati e documentati sia per la macchina da sostituire che per quella da acquistare.
<b>24</b>	È possibile utilizzare fattori correttivi di cui al Rapporto Tecnico UNI CEN/TR 15350:2013? Se sì, in che limiti?	È ammissibile l'uso dei fattori correttivi di cui al UNI CEN/TR 15350:2013 in fase di redazione del DVR relativamente al solo rischio vibrazioni mano-braccio (HAV) e solo applicandoli ai valori dichiarati dal fabbricante della macchina da sostituire. Si ricorda, infatti, che i fattori moltiplicativi correttivi non sono previsti né dal d.lgs. 81/08 né dalla norma UNI EN 5349-1:2004, anche se è prassi consolidata, per alcune tipologie di macchine che generano vibrazioni al sistema mano-braccio, il loro utilizzo ai fini prevenzionali per tener conto delle discrepanze rilevate tra i valori di vibrazione misurati in campo e quelli di emissione dichiarati dai fabbricanti.
<b>25</b>	Come si deve tener conto della deviazione standard nei valori di emissione vibratoria?	L'uso della deviazione standard non è obbligatorio. È necessario tuttavia, per la confrontabilità, che i valori di emissione vibratoria della macchina da sostituire e di quella da acquistare siano o entrambi comprensivi o entrambi non comprensivi della deviazione standard.
<b>26</b>	In che modo bisogna procedere per esprimere la "valutazione del rischio atteso dopo l'intervento", effettuata con la stessa metodologia per la valutazione del rischio ante intervento?	Una volta soddisfatte le condizioni iniziali per la macchina da alienare (valore di emissione vibratoria dichiarato dal fabbricante superiore a quanto sancito per il valore di azione - corpo intero o mano/braccio) e la diminuzione di almeno il 20% tra il valore di emissione vibratoria di ogni macchina da alienare e quello della rispettiva macchina da acquistare (così come dichiarati dai rispettivi fabbricanti), la valutazione del rischio atteso è da considerarsi una stima del miglioramento globale prodotto dalla/e sostituzione/i delle macchine che il progetto prevede rispetto alla situazione ante operam. A tal proposito, oltre alle informazioni già in possesso dell'impresa e indicate nella perizia asseverata (attività, modalità operative, tempi di utilizzo, mansioni, ecc.), i contributi dei valori di accelerazione delle macchine da acquistare, necessari per la stima di A(8) nella nuova esposizione, potranno essere dedotti utilizzando i relativi valori di emissione vibratoria nonché i nuovi tempi di utilizzo delle stesse.
<b>27</b>	Nel caso in cui il fabbricante della macchina da acquistare non indichi per essa il valore puntuale dell'emissione vibratoria ma si limiti ad indicare che esso è minore di 0,5 m/s <sup>2</sup> (corpo intero) o 2,5 m/s <sup>2</sup> (mano braccio), come si deve dimostrare la riduzione del 20% di questi valori tra macchina da sostituire e macchina da acquistare?	La dichiarazione da parte del fabbricante della macchina da acquistare che riporti il valore di emissione vibratoria minore di 0,5 m/s <sup>2</sup> (corpo intero) o 2,5 m/s <sup>2</sup> (mano braccio) è sufficiente come dimostrazione dei casi in cui il fabbricante della macchina da alienare abbia dichiarato valori di emissioni uguali o superiori rispettivamente a 0,625 m/s <sup>2</sup> o 3,125 m/s <sup>2</sup> . Diversamente, il richiedente potrà integrare la perizia asseverata, oltre che con la dichiarazione del fabbricante, con i valori di accelerazione delle vibrazioni rilevati sulla macchina da acquistare, secondo le stesse norme e analoghe condizioni operative di quella da sostituire. Nel caso in cui non

		<p>sia possibile procedere come sopra, per l'indisponibilità dei valori di accelerazione della macchina da acquistare, il richiedente ha facoltà, per il buon esito del finanziamento, di stimare e motivare il miglioramento in perizia asseverata e fornire successivamente, in rendicontazione con la disponibilità della macchina, i valori di accelerazione delle vibrazioni della macchina acquistata, sempre rilevati tramite le misurazioni dirette.</p>
<p><b>Quesiti relativi alla Riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone Tipologia di intervento d)</b></p>		
<b>28</b>	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di più dispositivi medici?	Sì.
<b>29</b>	È possibile richiedere il finanziamento per la sostituzione dei letti di degenza con altri dotati di 3 o 4 snodi?	Sì, purché siano rispettate le condizioni imposte dall'Allegato e sempre che tali interventi determinino un'effettiva diminuzione del rischio.
<b>30</b>	Sono finanziabili barelle elettriche ospedaliere per la movimentazione dei pazienti?	<p>No. Le barelle elettriche ospedaliere non figurano nell'elenco dei beni finanziabili per la Tipologia di intervento d) in quanto l'Allegato, nella definizione di "letti di degenza", da sostituire e da acquistare, esclude espressamente i dispositivi atti allo svolgimento di visite mediche o al trasporto sotto supervisione medica.</p> <p>L'Allegato precisa inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• possono essere sostituiti esclusivamente i letti di degenza non rispondenti ai requisiti ergonomici di cui al metodo MAPO, così come riportato nel ISO/TR 12296 (letti che necessitano di essere parzialmente sollevati e/o privi di uno spazio libero di almeno 15 cm tra gli stessi e il pavimento);</li> <li>• possono essere acquistati in sostituzione esclusivamente letti di degenza azionati, per il sollevamento, da energia non manuale.</li> </ul>
<p><b>Quesiti relativi alla Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione manuale dei carichi Tipologia di intervento e)</b></p>		
<b>31</b>	Nel caso dei progetti che prevedono l'introduzione di sistemi automatici di alimentazione integrati in una macchina già di proprietà, quali documenti si dovranno presentare in fase di rendicontazione finale ai fini di comprovare la conformità del progetto alla direttiva macchine?	<p>Occorre distinguere due casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso in cui il sistema di alimentazione sia destinato ad essere integrato in una macchina/insieme già di proprietà dell'impresa, in modo tale da costituire/modificare un "insieme" così come definito all'art. 2 comma 2 lettera a) punto 4 del d.lgs. 17/2010, sarà necessario produrre la dichiarazione CE di conformità dell'insieme così come integrato dal sistema di alimentazione. In questo caso, infatti, non è necessaria la presentazione della dichiarazione CE di conformità del solo sistema di alimentazione o l'eventuale dichiarazione di incorporazione, purché si</li> </ul>

		<p>evinca dalla documentazione che il sistema di alimentazione fa parte dell'insieme;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nel caso, invece, in cui il sistema di alimentazione sia destinato ad essere integrato in una macchina/insieme già di proprietà dell'impresa, in modo tale da NON costituire NÉ modificare un "insieme" così come definito all'art. 2 comma 2 lettera a) punto 4 del d.lgs. 17/2010), sarà necessario produrre la dichiarazione CE di conformità del solo sistema di alimentazione.</li></ul>
<b>32</b>	Per la riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione manuale di carichi mediante interventi di automazione, è necessario che gli indici di rischio siano superiori a determinati valori?	No. Rimane tuttavia la necessità di valutare il rischio da movimentazione manuale di unità di carico di massa uguale o superiore a 3 kg ante intervento e stimare la sua riduzione post-intervento.
<b>Quesiti relativi alla Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi nel settore della Pesca Tipologia di intervento g)</b>		
<b>33</b>	È possibile acquistare macchine o attrezzature destinate all'utilizzo in banchina e non a bordo delle unità da pesca?	Sì, in quanto la "produzione primaria di prodotti della pesca", ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2391 comprende "tutte le operazioni relative alla pesca, all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell'azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione".

**INTEGRAZIONE FAQ 17 ALLEGATO 1.1**

Nella Tipologia di intervento **b)** è specificato che i trattori da acquistare dovranno avere livello di rumorosità di omologazione dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno **5 dB(A)** (trattori di categoria **T1**) o di almeno **3 dB(A)** (trattori di categoria **T2**) rispetto a entrambi i limiti previsti dal regolamento UE 167/2013 che, unitamente ai relativi regolamenti delegati, costituisce il regolamento comunitario di riferimento.

Tali limiti sono i seguenti:

- livello sonoro all'orecchio del conducente:

- 90 dB(A) nelle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Allegato XIII del regolamento delegato 1322/2014 (metodo 1)
- 86 dB(A) nelle condizioni di cui al paragrafo 3 dell'Allegato XIII del regolamento delegato 1322/2014 (metodo 2)

- rumore del trattore in movimento:

- 89 dB(A) per i trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 1500 kg
- 85 dB(A) per i trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 1500 kg.

Il "livello di rumorosità" dichiarato dal fabbricante dovrà quindi essere riferito a entrambi i seguenti parametri:

- livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 1322/2014, metodo 1 o metodo 2, sia a cabina chiusa che a cabina aperta,
- livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente al regolamento delegato (UE) 2018/985, allegato II.

La riduzione del livello di rumorosità dovrà essere riferita a entrambi i valori dei predetti parametri dichiarati dal fabbricante considerando, per il livello sonoro all'orecchio del conducente, il valore più elevato tra quelli misurati a cabina chiusa e a cabina aperta